



## Assegno di divorzio: cambia tutto

*Rivoluzione-assegno divorzile: non conta più il tenore di vita durante il matrimonio, ma l'indipendenza economica dell'ex.*

Cambia tutto in materia di **assegno divorzile**: con una sentenza appena emanata [1], infatti, la Corte di Cassazione ha stabilito dei nuovi criteri per il riconoscimento del trattamento economico all'ex **coniuge debole**. In particolare, viene a cadere il parametro che basava l'assegno sul precedente **tenore di vita** matrimoniale: la Suprema Corte, difatti, chiarisce che l'assegno divorzile ha «**natura assistenziale**» e deve essere proporzionato «all'autosufficienza» del richiedente.

Ma procediamo per ordine e vediamo in che cosa consiste l'assegno divorzile, come è stato determinato sinora e quali sono le novità.

### **Assegno divorzile: che cos'è**

L'assegno divorzile è un **assegno periodico** che deve essere corrisposto da un ex coniuge all'altro (il cosiddetto coniuge debole), fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l'obbligato muoia o fallisca.

La finalità di questa prestazione è, o meglio era, quella di garantire anche all'ex coniuge economicamente più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in **costanza di matrimonio**.

### **Assegno divorzile: addio al tenore di vita**

Per determinare la misura dell'assegno divorzile, sino ad oggi, il giudice doveva aver riguardo sia all'autosufficienza economica del coniuge debole, sia al **tenore di vita matrimoniale**. Ora, grazie alla sentenza della Cassazione, cambia la natura di questa prestazione, che diventa **di assistenza**. Di conseguenza, da ora in poi l'assegno deve essere determinato solo in rapporto all'indipendenza o **autosufficienza economica** dell'ex coniuge richiedente.



### **Assegno divorzile: che cosa deve accertare il giudice**

Se l'ex coniuge richiede l'assegno divorzile, il giudice deve accertarne la spettanza in **due fasi**, secondo quanto previsto dalla legge sul **divorzio [2]**: nella prima fase, deve accertare se l'assegno **è dovuto**, mentre nella seconda deve **quantificare il trattamento** spettante.

Logicamente, gli accertamenti relativi alla seconda fase non hanno luogo se, durante la prima fase, il giudice rileva la **non spettanza** dell'assegno.

Ma in quali casi, nel concreto, l'assegno non è dovuto?

### **Assegno divorzile: quando non spetta**

La Cassazione, in merito alla spettanza dell'assegno, chiarisce che la corresponsione di un assegno periodico è dovuta soltanto se il coniuge richiedente non dispone di **mezzi adeguati** per mantenersi o comunque non può procurarseli per **ragioni oggettive**.

In altre parole, si ha diritto al trattamento soltanto se ci si trova in una situazione obiettiva di **non autosufficienza**. La Suprema Corte, a proposito della non autosufficienza, individua degli **indici rivelatori**, ossia dei parametri obiettivi dai quali si desume questa condizione.

### **Assegno divorzile: indici rivelatori**

Vediamo, secondo quanto stabilito nella sentenza della Cassazione, quali sono gli indici rivelatori della **mancanza di mezzi adeguati** e dell'**impossibilità di procurarseli** per ragioni oggettive:

- il possesso di **redditi** e di cespiti patrimoniali: a questo proposito, rilevano i redditi di qualsiasi specie e i beni posseduti, sia **mobili** che **immobili**; particolarmente importante, sotto questo punto di vista, la disponibilità di un'**abitazione**;
- la **capacità lavorativa personale**: le possibilità effettive di occupazione vanno parametrize in base all'età del coniuge, alle sue condizioni di salute, al sesso e alle condizioni del mercato, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi.

Il coniuge che richiede l'assegno deve allegare, dedurre e **provare** la condizione di non autosufficienza, mentre l'altro ex coniuge deve provare il contrario, ossia la sussistenza di capacità lavorativa, redditi e di beni mobili o immobili.

Se il giudice ritiene il coniuge debole non economicamente autosufficiente, riconosce la spettanza dell'assegno divorzile.



## Misura dell'assegno divorzile

Una volta stabilita la spettanza dell'assegno, questo deve essere quantificato.

In particolare, la **misura** viene determinata dal giudice considerando:

- le condizioni di entrambi i coniugi;
- i redditi di entrambi i coniugi;
- il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare;
- il contributo personale ed economico di ciascuno alla formazione del proprio patrimonio;
- il contributo personale ed economico di ciascuno alla formazione del patrimonio comune.

Tutti gli elementi devono essere valutati anche in rapporto alla **durata del matrimonio**.

In conclusione, secondo la cassazione non è corretto, nel determinare e quantificare l'assegno, riferirsi al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: questo, infatti, potrebbe determinare un arricchimento illecito del cosiddetto coniuge debole, basato su un rapporto già estinto e in assenza di vero bisogno.

### Note

[1] C. Cass., sent. n. 11504/2017.

[2] Art.5, Co. 6, L.898/1970.

### [Sentenza](#)



## Assegno di mantenimento all'ex moglie: nuove regole

***Dopo ventisette anni, la Cassazione supera l'orientamento sul mantenimento che collegava la misura dell'assegno in favore del coniuge debole al parametro del tenore di vita matrimoniale.***

Rivoluzione in materia di assegno di mantenimento all'ex moglie (o, anche se più raramente, al marito). Con una sentenza di poche ore fa la Cassazione [1] ha cambiato le regole sulla quantificazione del mantenimento, superando un orientamento che ormai teneva da diverse decine di anni. L'assegno in favore del coniuge più "povero", da oggi, non sarà più determinato in base al tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio, ma in base «all'indipendenza o autosufficienza economica» dell'ex coniuge che lo richiede. A comunicarlo è la stessa Cassazione con una nota indirizzata alla stampa, a testimonianza della svolta storica che il nuovo orientamento rappresenta. Ma che significa nei fatti? Cerchiamo di capire, alla luce della sentenza della Cassazione, come cambiano le regole dell'assegno di mantenimento.

Che in materia di assegno di mantenimento all'ex moglie fosse necessario una riforma radicale si sentiva già nell'aria. Sarà la crisi, il fatto che le famiglie sono sempre più povere e che un solo reddito è insufficiente per mantenere l'intero nucleo, o che l'età lavorativa si è allungata, da qualche anno i giudici hanno sposato un orientamento sempre meno garantista per l'ex coniuge che chiede l'assegno di mantenimento (leggi sul punto Niente più assegno di mantenimento alla donna separata e Addio mantenimento all'ex moglie che può lavorare).

È un lavoro sporco, ma qualcuno lo deve fare, avrà pensato la Cassazione; così, se non ci pensa il legislatore sarà bene che se ne occupino i giudici. Così, con la sentenza di questa mattina, la prima sezione civile della Cassazione ha superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell'assegno al parametro del «tenore di vita matrimoniale». Parametro che da oggi non varrà più. In altri termini, l'assegno – che riveste sempre natura assistenziale – non dovrà essere quantificato in modo tale da garantire al coniuge più debole il medesimo tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio, cosa peraltro impossibile da realizzare visto che, con la separazione, i costi e le spese vive della famiglia raddoppiano (doppie utenze, doppio affitto, doppie tasse, ecc.). Ma allora come verrà determinato da oggi l'assegno di mantenimento? Il parametro sarà l'indipendenza o l'autosufficienza economica dell'ex coniuge che lo richiede. Che significa in termini pratici? Che conterà il reddito che quest'ultimo già ha o che è in grado di



procurarsi sulla base della propria età, capacità di lavorare e formazione. Il che non è altro che la conseguenza dell'orientamento sposato, in questi ultimi anni, dai supremi giudici: ossia che non basta dimostrare la propria debolezza economica per ottenere l'assegno di mantenimento, ma anche di non essere in grado di mantenersi trovando un nuovo lavoro o per avere un'età avanzata ed essersi sempre dedicati alla famiglia.

Il nuovo parametro per calcolare l'assegno di mantenimento viene individuato nel raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente: se quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non ha più diritto, da oggi in poi, ad ottenere l'assegno di mantenimento. E quanto del resto avviene già con i figli maggiorenni: la legge infatti dispone che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». Il diritto dell'ex moglie a ottenere il mantenimento verrà quindi giudicato al pari del diritto dei figli.

È del resto il principio di autoresponsabilità economica a governare l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento. Il semplice stato di disoccupazione, quindi, non rileva più per ottenere il mantenimento se risulta che il richiedente è comunque rimasto inerte e non ha fatto nulla per procurarsi un'occupazione. Ebbene, tale principio di autoresponsabilità vale anche per il divorzio in quanto è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi – irrilevante, sul piano giuridico, se consapevole o no – delle relative conseguenze economiche.

Tutto più difficile, dunque, per chi vorrà l'assegno di mantenimento. E da ora innanzi, probabilmente, separazioni e divorzi troveranno forse una soluzione più pacifica.

### **Note**

[1] Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017.

### **In pratica**

**Va negato l'assegno quando l'ex coniuge ha la possibilità concreta di raggiungere «l'autosufficienza economica».**

**Questa visione comporta anche, spiegano i magistrati, che «non è configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale». Ciò perché «l'interesse tutelato con l'attribuzione dell'assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica».**



**Ulteriore conseguenza, in questa ottica, è che sono inutili anche «valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi invece avere riguardo, successivamente al divorzio, esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno».**



## Addio assegno di mantenimento a chi può mantenersi da solo

***Per avere l'assegno di mantenimento non conterà più la sproporzione di reddito rispetto al tenore di vita goduto durante il matrimonio ma l'impossibilità per il coniuge economicamente più debole a procurarsi da solo un reddito.***

Addio assegno di mantenimento all'ex coniuge solo perché più povero: da oggi in poi non conterà più la differenza di reddito tra moglie e marito al momento della separazione e del successivo divorzio, ma il fatto che il richiedente non sia oggettivamente in grado di mantenersi da solo. E se l'assenza di redditi dipende da inerzia o da mancanza di volontà a trovare un lavoro, il giudice dovrà negare l'assegno di mantenimento. È questa la rivoluzione epocale varata poche ore fa dalla Cassazione [1]: un cambiamento storico perché da oggi in poi il sussidio a favore del coniuge più debole economicamente non verrà più accordato con la facilità e l'automatismo del passato, ma richiederà prove più convincenti del proprio stato di oggettiva difficoltà economica. Cosa significa in concreto? Significa un definitivo addio al mantenimento per chi può mantenersi da solo. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa cambia da oggi in poi.

Come abbiamo già chiarito nell'articolo Assegno di mantenimento all'ex moglie: nuove regole, la Corte ha portato a compimento l'iter interpretativo varato qualche anno fa: un iter con cui ha messo alle strette il diritto ad ottenere, sempre e comunque, l'assegno di mantenimento solo per il fatto di avere un reddito più basso rispetto all'ex coniuge. A contare non è più la semplice sussistenza di una differenza economica tra i due ex coniugi, ma l'assenza di redditi o l'incapacità a procurarseli. Come infatti avevamo già chiarito in Niente più assegno di mantenimento alla donna separata e Addio mantenimento all'ex moglie che può lavorare), la Corte dà peso anche ad altre circostanze come la possibilità di reimpiegarsi nel mondo del lavoro alla luce dell'età del richiedente (tanto più giovane, tanto più facilmente potrà trovare un'occupazione), della formazione scolastica, delle precedenti esperienze formative e/o lavorative. Detto in termini pratici, l'assegno di mantenimento resterà ad appannaggio ancora delle casalinghe che, per scelta condivisa da entrambi i coniugi, hanno rinunciato a una carriera per occuparsi del ménage familiare e consentire all'uomo di concentrarsi a tempo pieno nella propria attività professionale, imprenditoriale e/o lavorativa.

Senza contare che, oramai da qualche anno, è stato messo nero su bianco il principio secondo cui, nel momento in cui il coniuge beneficiario del mantenimento va a convivere stabilmente con un'altra persona, perde il diritto all'assegno.



Ora, tutto questo, viene chiarito e formalizzato in un'unica sentenza che costituirà il punto di svolta della futura giurisprudenza. Dopo ventisette anni, la Cassazione supera l'orientamento consolidato in materia di famiglia che collegava la misura del contributo in favore del coniuge debole al parametro del tenore di vita matrimoniale. Ora il trattamento, che ha «natura assistenziale», spetta in una misura che va ragguagliata «all'indipendenza o autosufficienza economica» dell'ex coniuge che lo richiede.

In altri termini, la posizione dell'ex moglie (o, anche se più raramente dell'ex marito) senza reddito o con il reddito più basso viene equiparata a quella dei figli: finché questi non hanno la possibilità di procurarsi da soli un reddito, vanno mantenuti, ma nel momento in cui raggiungono l'indipendenza economica oppure sono nelle condizioni di raggiungerla (per formazione, età ed esperienza) e ciò nonostante non vogliono introdursi nel mercato del lavoro, viene meno il diritto a ottenere il contributo assistenziale. Addio quindi a quelle sentenze di alcuni giudici che, per anni, hanno trasformato l'assegno di mantenimento in una forma di assicurazione a vita in favore dell'ex coniuge.

### **Mantenimento: cosa cambia?**

Gli step per ottenere l'assegno di mantenimento saranno quindi due:

- il primo, volto a stabilire l'esistenza o meno del diritto al mantenimento;
- il secondo, volto invece a quantificarne l'esatto ammontare dell'assegno.

Nella prima fase il giudice deve soltanto accertare la mancanza di «mezzi adeguati» o comunque l'impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive». E gli indici in base ai quali controllare l'autosufficienza del richiedente sono il possesso di redditi e di cespiti patrimoniali e le capacità di lavoro personale: rilevano i redditi di qualsiasi specie e i beni mobili e immobili, mentre le possibilità effettive di occupazione vanno parametrize all'età, alla salute, al sesso del coniuge e alle condizioni del mercato, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi. Conta anche la disponibilità della casa familiare che, in presenza dei figli, viene sempre assegnata alla moglie. Chi chiede l'assegno di mantenimento deve dimostrare la presenza di tutti i predetti presupposti che gli consentono di rivendicare il diritto al mantenimento. In altre parole, per ottenere il mantenimento, la moglie dovrà dimostrare la «mancanza di mezzi adeguati» o «l'impossibilità di procurarseli» per ottenere un contributo economico dall'ex.

Accertato il diritto al mantenimento, il giudice passa alla seconda fase: la quantificazione del suo ammontare. E tale misura verrà determinata dal giudice tenendo conto delle condizioni e dei redditi di entrambi i coniugi, alla luce di quelle che sono le rispettive





capacità economiche. Si prescindereà quindi – come invece avveniva in passato – dal valutare il tenore di vita che la coppia aveva durante il matrimonio.

In pratica, l'assegno di mantenimento non servirà più per colmare il divario tra i redditi dei due ex coniugi, portandoli a una situazione di sostanziale uguaglianza, ma implicherà solo un contributo (minimo?) in favore del più povero per consentirgli di mantenersi, ma non di avere lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Niente più «rendite parassitarie», insomma.

### **Le prime reazioni**

Interessantissimo il contributo fornito sull'argomento dal (sempre aggiornato) sito Cassazione.net che, a riguardo, ha intervistato gli "attori" più esponenti del diritto di famiglia. I quali hanno rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Spicca tra queste quelle del giudice Giuseppe Buffone, del Tribunale di Milano, il quale ha detto «Temo che un contenzioso alluvionale stia per abbattersi sui tribunali italiani» anche se «non cambia niente per i figli». Sempre secondo quanto riporta il sito Cassazione.net il magistrato fa un esempio pratico. Immaginiamo una moglie che, come reddito, percepisca lo stipendio di una dipendente pubblica pari a circa 1.600-1.700 euro al mese, mentre il marito imprenditore ha redditi superiori, magari di 20 mila euro: prima avrebbe avuto sicuramente l'assegno, oggi deve provare davvero di averne bisogno.

### **Note**

[1] Cass. sent. n. 11504/17 del 10.05.2017.

### **[Sentenza](#)**